

Aggiornamenti alla Nota Informativa di Postafuturo Multiutile

(Mod. 0340 Ed. 01 aprile 2010)

Si precisa che in Nota Informativa è stato aggiornato il punto 4 "Premi" in quanto è possibile pagare i premi ricorrenti con addebito anche sul Libretto di Risparmio Postale.

Si rettifica inoltre, che il pagamento dei premi non può essere effettuato con assegno postale.

Riportiamo qui di seguito il testo del punto 4 aggiornato.

4. Premi

A fronte delle garanzie prestate nel corso della durata contrattuale è previsto:

- il pagamento di un premio unico di qualsiasi ammontare purché non inferiore a Euro 2.500,00; oppure, in alternativa,
- il pagamento di un premio ricorrente in rate annuali (di importo non inferiore a Euro 600,00) o in rate mensili (di importo non inferiore a Euro 50,00), per tutta la durata del contratto e comunque non oltre il decesso dell'Assicurato.

È in ogni caso prevista la possibilità di effettuare versamenti volontari aggiuntivi nel corso della durata contrattuale di importo non inferiore a Euro 500,00 ciascuno, a partire dal giorno di sottoscrizione del contratto.

Il pagamento dei premi può essere effettuato esclusivamente tramite addebito sul Conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, o tramite assegno circolare, assegno bancario secondo le vigenti disposizioni di BancoPosta. In ogni caso i premi ricorrenti successivi al primo devono essere pagati mediante addebito sul conto BancoPosta **o sul Libretto di Risparmio Postale**. In caso di estinzione del conto BancoPosta **o del Libretto di Risparmio Postale**, al fine di consentire la prosecuzione del contratto, è consentito il pagamento del premio tramite bollettino di conto corrente postale precompilato che sarà inviato all'indirizzo del Contraente.

L'importo del premio ricorrente e il relativo frazionamento stabilito alla firma della polizza, possono essere modificati ad ogni ricorrenza annuale della polizza.

La richiesta deve essere formulata per iscritto e inviata con un preavviso di 30 giorni.

Il Contraente può decidere in qualsiasi momento la sospensione del premio ricorrente.

Le somme per far fronte ai rischi demografici dovuti per le prestazioni in caso di decesso per infortunio o incidente stradale, ed in caso di invalidità totale e permanente per infortunio, per tutta la durata del contratto e comunque non oltre il decesso dell'Assicurato, sono prelevati dal rendimento della Gestione Separata e già compresi nella commissione di gestione descritta al successivo punto 5.

Poste Vita S.p.A.

00144 Roma (RM) Piazzale Konrad Adenauer, 3 T (+39) 06549241 F (+39) 0654924203
Partita IVA 05927271006 Codice Fiscale 07066630638 Capitale Sociale Euro 561.607.898,00 i.v. – www.postevita.it -
Registro Imprese n. 29149/2000 REA 934547 Impresa iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00133 e
autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 1144 del 12.03.1999 pubblicato sulla G.U. n. 68
del 23.03.1999 e n. 2462 del 14.09.2006 pubblicato sulla G.U. n. 225 del 27.09.2006 – Società con socio unico Capogruppo
del Gruppo Assicurativo Poste Vita iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Poste Italiane S.p.A.

